

Circolare n. 07/2011

Chiavari, 13 Agosto

A tutti i CLIENTI

Loro Sedi

- OGGETTO: Nuovo regime contribuenti minimi - imposta sostitutiva al 5 %

L'articolo 27 del D1 98/2011 introduce, dal 2012, un nuovo regime fiscale forfetario, rubricato «Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità».

L'introduzione del nuovo regime, che potremmo più semplicemente chiamare nuovo regime dei contribuenti minimi, avviene in sostituzione di quello dei minimi, nonché di quello dei "forfettini". Di fatto tale nuovo regime dei minimi sarà applicabile solo al 4% dei soggetti che già esercitavano un'attività prima dell'istituzione del regime dei minimi. Tale intervento normativo ha il senso di non introdurre un ulteriore regime fiscale agevolato, bensì di riorganizzare e concentrare quelli già esistenti in un unico regime applicabile da parte di coloro che hanno la volontà di sviluppare nuove attività imprenditoriali.


Presupposto soggettivo

Il nuovo regime dei minimi si applicherà solamente alle persone fisiche che, alternativamente:

intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione;

hanno intrapreso un'attività d'impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007 (di fatto dal 1 gennaio 2008).

È bene chiarire, quindi, che tale regime non si applicherà **solo** a coloro che intraprendono un'attività a partire dal 2012, bensì **anche** ai soggetti che al 1° gennaio 2012 abbiano già avviato un'attività, ma non prima del 1° gennaio 2008.



Requisiti per l'accesso


Il soggetto che desidererà usufruire dell'agevolazione qui discussa dovrà soddisfare i seguenti requisiti:

- ✎ nell'anno solare precedente aver conseguito ricavi o compensi in misura **non superiore ad € 30.000**;
- ✎ **non aver effettuato cessioni all'esportazione** nell'anno solare precedente, ovvero, operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione di cui agli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del Dpr 633/1972 (servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino, trattati e accordi internazionali);
- ✎ **non aver sostenuto nell'anno solare precedente spese per lavoro dipendente** o per collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, anche assunti con le modalità riconducibili a un progetto o programma di lavoro, o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del D.Lgs 10 settembre 2003 n. 276. Tale disposizione è estesa anche alle spese per prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore medesimo o dai suoi familiari, di cui all'articolo 60 del TUIR, a eccezione dei compensi corrisposti ai collaboratori dell'impresa familiare;
- ✎ **non aver erogato nell'anno solare precedente somme sotto forma di utili di partecipazione agli associati** con apporto costituito da solo lavoro di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), del TUIR ¹;
- ✎ non aver acquistato, anche mediante contratti di appalto e di locazione, nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime, **beni strumentali di valore complessivo superiore ad € 15.000**. Il limite va riferito all'intero triennio precedente e non ragguagliato ad anno;

Sarà inoltre necessario che siano verificate i **requisiti soggettivi di cui all'articolo 1, comma 99, della legge 244/2007** e cioè che non si tratti di:

- ✎ soggetti **non residenti**;
- ✎ soggetti che si avvalgono dei **regimi speciali** di determinazione dell'Iva: agricoltura e attività connesse e pesca; vendita sali e tabacchi; commercio dei fiammiferi; editoria; gestione di servizi di telefonia pubblica; rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta; intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al Dpr 640/1972; agenzie di viaggi e turismo; agriturismo; vendite a domicilio; rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione; agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione; soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato e terreni edificabili (di cui all'articolo 10, n. 8), del Dpr 633/1972), ovvero di mezzi di trasporto nuovi; soggetti esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del citato TUIR, ovvero a Srl di cui all'articolo 116 del medesimo Testo unico.

¹ la citata causa di esclusione prevista dall'articolo 1, comma 96, lettera a), n. 3), della legge 244/2007 non trova applicazione sia con riferimento al caso in cui l'associato abbia effettuato nell'associazione un apporto che non si tratta di esclusivo lavoro, sia quando allo stesso non siano stati distribuiti utili in quanto l'esercizio si chiude con una perdita;



Ulteriori Requisiti per l'accesso

- 1.** il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, alcuna attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- 2.** l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- 3.** qualora venga proseguita un'attività di impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ad € 30.000.

Imposta sostitutiva

La **misura dell'imposta sostitutiva prevista per i conferimenti che potranno adottare tale regime fissata al 5%** (per il vecchio regime dei minimi il 20%, mentre per le nuove iniziative imprenditoriali il 10 per cento).

Durata

Il nuovo regime entra in vigore dal 01/01/2012. Come già anticipato, potranno accedervi solo le persone fisiche che intraprendono un'attività di impresa, arte o professione o che l'abbiano già iniziata successivamente a partire dal primo gennaio 2008.


Diversamente da quanto accade per il vecchio regime dei minimi, il nuovo ha una durata definita e/o un limite temporale (in tal senso la modifica all'articolo 27 approvata il 14 luglio 2011 in Senato):

- ✎ **non si può applicare per un periodo superiore all'esercizio in cui l'attività iniziata e ai quattro successivi** (di fatto la durata massima di applicazione del nuovo regime di cinque esercizi);
- ✎ per i contribuenti più giovani il regime sarà applicabile **fino al periodo d'imposta in cui si compiono 35 anni**, non tenendo quindi conto della limitazione di cui al punto precedente. Al fine del conteggio degli esercizi di cui al primo punto in cui applicabile si devono considerare anche gli esercizi già terminati.

Semplificazioni

Come avviene per i soggetti che applicano il vecchio regime dei minimi, quelli che potranno applicare il nuovo sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal Dpr 633/1972, ossia:

- ✎ registrazione delle fatture emesse;
- ✎ registrazione dei corrispettivi ;
- ✎ registrazione degli acquisti;
- ✎ tenuta e conservazione dei registri e documenti, fatta eccezione per le fatture di acquisto e delle bollette doganali di importazione;
- ✎ dichiarazione e comunicazione annuale.



Adempimenti obbligatori

Permangono invece i seguenti adempimenti:

- ✎ obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
- ✎ obbligo di certificazione dei corrispettivi;
- ✎ sulle fatture emesse ai sensi dell'articolo 21 del Dpr 633/1972 si ritiene che si dovrà continuare ad annotare che si tratta di **“operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 100, della Legge Finanziaria per il 2008”**.

Si ritiene, inoltre, ancora attuale quanto affermato nella risoluzione n. 365/E del 2008: le fatture rilasciate dai contribuenti minimi - in quanto documentano operazioni per le quali, ai sensi del comma 100, non viene esercitato il diritto di rivalsa, e quindi non scontano il tributo - se di importo superiore ad € 77,47 devono essere assoggettate all'imposta di bollo.

Restano, al contrario, esenti da bollo le fatture riguardanti gli acquisti intracomunitari e le operazioni per le quali il contribuente minimo assume la veste di debitore di imposta (es: acquisti soggetti al reverse charge).

Tabella comparativa

	MINIMI	NUOVI MINIMI
Decorrenza	1° gennaio 2008	1° gennaio 2012
Durata	Fino perdita requisiti	<ul style="list-style-type: none">● cinque esercizi● anche per più di cinque esercizi, ma non oltre l'esercizio in cui avviene il compimento dei 35 anni
Requisiti	<ul style="list-style-type: none">● requisiti di cui all'articolo 1, commi 96 e 99, della legge 244/2007	<ul style="list-style-type: none">● requisiti di cui all'articolo 1, commi 96 e 99, della legge 244/2007● inizio o proseguimento attività dal 1° gennaio 2008● no attività nei tre anni precedenti● no mera prosecuzione di attività svolta da altri● se prosecuzione di attività svolta da altri → ricavi anno precedente < 30.000
Tassazione	Imposta sostitutiva di Irpef e relative addizionali al 20%	Imposta sostitutiva di Irpef e relative addizionali al 5%
Semplificazioni	<ul style="list-style-type: none">● no Iva● no Irap● no studi di settore● no tenuta scritture contabili	<ul style="list-style-type: none">● no Iva● no Irap● no studi di settore● no tenuta scritture contabili
Decadenza dal regime	Perdita requisiti	Perdita requisiti o spirare del quinquennio o compimento 35 anni
Opzione	Comportamento concludente	Pare in ogni caso possibile l'applicazione del regime ordinario

I Signori Clienti potranno provvedere direttamente ad effettuare tale adempimento, oppure potranno avvalersi della consulenza dello Studio che rimane a completa disposizione per ulteriori chiarimenti e delucidazioni in merito.

Con Viva Cordialità



STUDIO SCIANDRA